



COMUNE DI PISA
Direzione Sociale – URP – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili –
Attività produttive

OGGETTO: Nuova regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare – requisiti di qualità, limitazioni all’insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano. Approvazione regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

- la legge regionale toscana 2018, n 62, recante 23/11/2018, Codice del Commercio, che si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata e che persegue, tra l’altro il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all’evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità (art. 2, comma 2, lettera f));

VISTO l’art. 110 delle legge citata, che, in relazione ad aree di particolare interesse del territorio comunale, stabilisce che

- il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche;
- **per** le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale;
- più precisamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
 - a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l’attività commerciale, attraverso l’individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
 - b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l’uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
 - c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree nelle quali promuovere e sostenere le attività economiche;

- d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;
- Inoltre, nelle aree nelle quali intenda promuovere e sostenere le attività economiche, il comune può:
 - a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
 - b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

CONSIDERATO che:

- la medesima legge ha stabilito che i comuni definiscono i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non prevedendo limiti numerici, ma il possesso di requisiti qualitativi, in relazione alle diverse parti del territorio comunale, con particolare riferimento alla vocazione delle diverse aree territoriali, alla salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- la legge predetta prevede che i comuni, inoltre, possano anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
- è inoltre previsto che il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, possa stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

VISTO INOLTRE che:

- l'art. 64, comma 3, del D. Lgs. 26.3.2010, n. 59, quanto agli esercizi di somministrazione, prevede che i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, possano adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività;
- che tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

CONSIDERATO che

- la qualità urbanistica e artistica del suo centro storico qualifica Pisa come città d'arte e di cultura, meta di un notevole afflusso di turisti e pertanto zona del territorio da sottoporre a tutela, e che

quindi deve essere salvaguardato l'interesse collettivo al mantenimento del patrimonio storico, ambientale, culturale quali beni irrinunciabili per la vocazione culturale e turistica della città.

DATO ATTO che

- nella riunione del 25.6.2019, le organizzazioni Confcommercio, Confesercenti e CNA hanno espresso la loro condivisione rispetto alle norme introdotte dal regolamento che in questa sede si approva;

RITENUTO PERTANTO

- Di adottare il presente regolamento, avente come scopo quello di stabilire requisiti di qualità e regole in base alle quali sia possibile aprire, trasferire, ampliare o modificare strutturalmente gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e di tutte le attività economiche per le quali è previsto il consumo immediato dei prodotti sul posto, ovvero esercizi di vicinato alimentare, attività artigianali alimentari ed infine le attività imprenditoriali agricole alimentari;
- di inserire nel presente regolamento, in attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE, degli articoli 8 lettera h e 64 comma 3 Dlgs n.59/2010, della L.R. n. 62/2018 art. 49 norme, a tutela del Centro Storico e delle altre aree individuate nella planimetria allegata al presente regolamento, che consentano una migliore lotta al degrado, e ciò contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico;
- di prevedere che, a tal fine, di concerto con le parti sociali sarà redatto ed approvato da parte della giunta comunale uno specifico disciplinare per una città sicura, nell'ambito degli accordi stabiliti in sede locale in attuazione dell'art.21 bis della L. n. 132/2018;
- di stabilire che, allo scopo di creare stabili collaborazioni tra le Associazioni di categoria interessate e l'Ente Locale, utili a rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di degrado e insicurezza collegati alla movida, l'Amministrazione Comunale adotterà interventi di sgravio fiscale in materia di TARI ed eventualmente COSAP in favore degli aderenti con modalità che saranno recepite negli specifici regolamenti ed attuate da parte delle Direzioni competenti in materia.

STABILITO

- di definire in questo modo le aree interessate dalla presente disciplina e rappresentate nella planimetria allegata (allegato C):

“Area A – nuove limitazioni e requisiti di qualità in aree già soggette a precedenti divieti di insediamento”;

“Area B – nuove aree soggette a limitazioni e requisiti di qualità”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Dirigente della Direzione D 13 Direzione Sociale – URP – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili –Attività produttive” (Allegato A) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

RITENUTO opportuno concedere al presente atto l'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” al fine di consentire quanto prima l'applicazione delle nuove disposizioni

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi tutti espressi in premessa e che in questa sede si richiamano integralmente, l'accluso regolamento (Allegato B) , recante “Nuova regolamentazione della attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare – requisiti di qualità, limitazioni all'insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano”;
2. Di partecipare la presente deliberazione al Segretario Generale alle Direzioni: 13 Attività Produttive, 10 Urbanistica – Edilizia Privata, 11 Turismo, 8 Polizia Municipale;

Indi il Consiglio Comunale

Per consentire la entrata in vigore delle norme nel regolamento contenute, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.